



Audizione 9^a Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)
Senato della Repubblica

AS 316

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia
di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

Roma, 18 luglio 2023

Il bracconaggio ittico un è fenomeno sempre più esteso e che crea allarme e preoccupazione in particolar modo in alcune regioni ma il fenomeno è diffuso su ampi tratti del territorio nazionale.

Il fenomeno della pesca di frodo sta provocando, oltre a un sensibile allarme sociale, danni particolarmente significativi alle specie ittiche presenti nei corsi d'acqua.

Il problema, a livello locale, è stato posto in numerose province all'attenzione delle Prefetture competenti, alle Regioni, alle Province e ai Sindaci dei Comuni maggiormente interessati al bracconaggio, nonché alle associazioni dei pescatori. L'obiettivo è di raggiungere un concreto potenziamento delle misure di prevenzione e repressione della pesca abusiva, anche sulla base di un maggiore coordinamento di diversi organi di polizia, compresa la Polizia Provinciale.

In alcune realtà territoriali sono stati posti in campo anche servizi interforze coordinati da Prefetture e Questure e, dal 2016, la legge n. 154 ha introdotto per la prima volta sanzioni penali contravvenzionali sulla pesca di frodo.

I fiumi e anche la rete dei canali, grandi e piccoli, sono saccheggianti da bande di pescatori di frodo, in buona parte provenienti dall'Est Europa, che dispongono di mezzi, barche, furgoni-frigo, reti lunghe centinaia di metri, e che spesso usano intimidazioni e minacce nei confronti degli altri pescatori e degli utenti del territorio.

Le organizzazioni di bracconieri si dividono aree e canali con logiche criminali generando un giro di affari illeciti di importi considerevoli.

Questa sorta di pirateria fluviale si accompagna ai furti di barche e motori, e spesso queste bande agiscono di notte in squadre posando le reti, la barca e un impianto elettrico, detto elettrostorditore, con cui propagano la scossa in acqua, e portano via il pesce a volte dopo averlo sfilettato e congelato sommariamente.

Queste attività avvengono senza alcuna precauzione o controllo igienico-sanitario, con gli ovvi rischi conseguenti, e il pescato, composto principalmente da siluri, carpe e lucioperca viene caricato su furgoni in contenitori di plastica posti, a volte, in congelatori improvvisati.

Oltre alle violazioni in materia di pesca vi sono violazione alle norme sanitarie, evasione fiscale, scarico abusivo di rifiuti, furti e danneggiamenti.

Uno studio dell'università di Ferrara ha accertato in 8 importanti canali della provincia la diminuzione del 30% delle due principali specie ittiche (Siluro e Carpa).

Un altro fenomeno di bracconaggio ittico che desta particolare preoccupazione è quello legato alla pesca abusiva in acque interne di molluschi eduli lamellibranchi

in acque interne ovvero di vongole genere *Ruditapes* chiamate comunemente veraci o filippine.

Questo tipo di pesca viene effettuato alle foci dei fiumi e in zone vallive dove le acque non sono controllate dal punto di vista igienico-sanitario e, di conseguenza, i molluschi eduli lamellibranchi non possono essere pescati e commercializzati.

Spesso i pescatori abusivi, per poter esercitare tale attività, si appoggiano a pescatori di molluschi autorizzati per poter "ripulire" il prodotto raccolto con canali commerciali consolidati.

Il mezzo più efficace è senza dubbio la turbo soffiante con motore termico, uno strumento ad altissima capacità di raccolta ma anche ad alto impatto ambientale per la capacità di rimuovere decine di centimetri di substrato oramai sedimentato, rimettere in circolo nell'acqua inquinanti stratificati nel tempo e distruggere ecosistemi di fondale lagunare o fluviale salmastro estremamente vulnerabili e delicati dal punto di vista ambientale.

Essendo molto spesso questi luoghi riserve naturali o zone tutelate di vario tipo ricorre anche l'eventuale violazione penale dell'art. 733-bis C.p. per distruzione di habitat all'interno di siti protetti.

Per comprendere pienamente il business derivante dalla raccolta e dal commercio dei molluschi eduli lamellibranchi, occorre fare un inciso soffermandosi, qualche istante, sul valore economico che si cela dietro a detto prodotto alimentare.

Un chilogrammo di vongole veraci nei punti di vendita italiani può costare dai 12 ai 20 euro ma il prezzo può variare in maniera considerevole a seconda della località e del periodo e questi importi elevati costituiscono un forte incentivo alla raccolta anche nelle zone vietate.

Alcune zone particolarmente pregiate da un punto di vista naturalistico ed ambientale, spesso riserve naturali depredate regolarmente, sono ricche di molluschi da semina di piccole dimensioni che, vendute illecitamente per riproduzione, possono fruttare dai 30 ai 50 euro al chilogrammo.

Anche la pesca abusiva di vongole veraci viene esercitata spesso da gruppi organizzati in maniera quasi militare che occupano il territorio con metodi anche intimidatori e sono frequenti i furti di barche e motori che vengono poi utilizzati per le attività di bracconaggio.

Questo sistema di furti sistematici serve anche ad eludere l'unica forma sanzionatoria di qualche efficacia che è rappresentata dal sequestro delle attrezzature e dei natanti.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative che vengono contestate, va sottolineato che l'importo elevato non funge assolutamente da deterrente, perché le sanzioni vengono pagate raramente, poiché i trasgressori sono spesso stranieri che restano in Italia per periodi limitati, o risultano nullatenenti. Risulta, pertanto, necessaria la modifica delle attuali disposizioni relative alla pesca di frodo sia nelle acque esterne che interne, prevedendo appositi delitti e costituendo una banca dati disponibile a tutti gli organi addetti alla vigilanza.

Attualmente il reato di bracconaggio è inserito nell'articolo 40 della legge 154 del 2016 che prevede ammende e pene detentive fino a due anni ma, con le varie riforme della legislazione penale, tra cui quella relativa alla particolare tenuità del fatto, difficilmente qualcuno ne risponde e quasi sempre viene tutto archiviato.

Anche le sanzioni penali contravvenzionali si sono quindi rivelate assolutamente insufficienti a contrastare il fenomeno. Anche se in alcuni casi ci sarebbero le condizioni per applicare ai bracconieri il reato di associazione a delinquere, l'ipotesi è tutt'altro che facile da dimostrare.

Le modifiche apportate all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dal disegno di legge AS 316 in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne prevedono l'arresto dei soggetti che violano i divieti previsti dalla legge e vanno nella direzione di rafforzare le possibilità di prevenzione e di repressione dei delle attività di bracconaggio ittico da parte degli organi competenti.